

REGIMI PATRIMONIALI DELLA FAMIGLIA.

COSA COMPORTA PER LE COPPIE LA SCELTA DELLA COMUNIONE LEGALE DEI BENI O DELLA SEPARAZIONE DEI BENI?

COME ADATTARE I REGIMI PATRIMONIALI PREVISTI DALLA LEGGE ALLE ESIGENZE DELLA PROPRIA FAMIGLIA?

Una breve guida in quattro parti per comprendere come regolare i rapporti patrimoniali all'interno della famiglia.

Parte 1 – La scelta della comunione legale dei beni: quali beni cadono in comunione?

Parte 2 – La scelta della separazione dei beni.

Parte 3 – le convenzioni matrimoniali: è possibile modificare il regime della comunione?

Parte 4 – il fondo patrimoniale: finalità e limiti.

Parte 1 – La scelta della comunione legale dei beni: quali beni cadono in comunione?

Il regime della comunione legale dei beni può essere scelto dai coniugi al momento del matrimonio, nonché dai partner dell'unione civile e dai conviventi dopo l'entrata in vigore nel 2016 della cosiddetta Legge Cirinnà sulle unioni civili e sulle convivenze.

In alternativa, le coppie possono scegliere il regime patrimoniale della separazione dei beni o possono stipulare una specifica convenzione matrimoniale (v. Parte 2 e Parte 3).

La comunione dei beni si definisce "legale" perché è il regime patrimoniale della famiglia previsto per legge per le coppie sposate o unite civilmente in mancanza di una loro esplicita scelta di segno diverso, ossia a favore della separazione dei beni o di una specifica convenzione matrimoniale.

I conviventi, invece, se intendono disciplinare nello specifico i loro rapporti patrimoniali, devono stipulare un apposito contratto di convivenza.

Beninteso, la scelta del regime patrimoniale non è irreversibile, nel senso che le coppie nel corso del loro rapporto possono modificare la loro scelta, sia pure nel rispetto di alcune formalità previste dal codice civile in modo da ottenere l'annotazione del regime patrimoniale prescelto sui registri di stato civile.

Quanto alla comunione legale dei beni, la sua finalità è realizzare – anche dal punto di vista patrimoniale – la comunione di vita di una famiglia.

Ciò non significa che i partner non abbiano beni personali, anzi.

Infatti, non tutti i beni dei partner “cadono” in comunione legale, poiché per legge rimangono sempre personali:

- (a) i beni di cui ciascuno era già proprietario prima del matrimonio, dell'unione civile o comunque della scelta del regime patrimoniale della comunione legale;
- (b) i beni acquistati successivamente derivanti da donazione, successione o altra liberalità, se non viene specificato che tali beni vengono attribuiti alla comunione;
- (c) i beni di uso strettamente personale;
- (d) i beni che servono per l'esercizio della professione, ad eccezione di quelli relativi a un'azienda che sia parte della comunione;
- (e) i beni ottenuti come risarcimento del danno o le pensioni attinenti la perdita di capacità lavorativa;
- (f) i beni acquistati con il prezzo del trasferimento di altri beni personali, purché ciò sia dichiarato nell'atto di acquisto.

Dunque, quali beni diventano comuni? Diventano comuni:

- (a) gli acquisti compiuti insieme o separatamente durante il matrimonio, dai partner dell'unione civile o dai conviventi in costanza di rapporto - esclusi appunto quelli personali di cui abbiamo appena parlato;
- (b) i frutti dei beni propri percepiti e non consumati al momento dello scioglimento della comunione;
- (c) i proventi dell'attività separata se al momento dello scioglimento della comunione non siano stati consumati;
- (d) le aziende gestite da entrambi e costituite dopo il matrimonio, l'unione civile o la stipulazione di un contratto di convivenza; per le aziende la legge prevede che, nel caso in cui esse appartengano a uno solo dei partner prima del matrimonio, solo gli utili e gli incrementi diventeranno parte della comunione legale.

Ecco, di tutti i beni appena elencati, scegliendo la comunione dei beni, i partner diventano sempre comproprietari al 50% senza possibilità di stabilire una differenza di quote.

*

Parte 2 – la scelta della separazione dei beni.

Come la comunione legale dei beni, di cui abbiamo parlato nella sezione precedente di questa guida, anche la separazione dei beni è un regime patrimoniale della famiglia ma poiché, appunto, non è quello “legale” (cioè quello previsto come “regola” dalla legge) nel matrimonio e nell'unione civile le coppie che intendano rimanere in separazione dei beni devono formalizzare la loro scelta e farla annotare nei registri di stato civile.

Ebbene, la scelta da parte delle coppie sposate o unite civilmente del regime della separazione dei beni, a differenza di quello della comunione legale, comporta che ciascun partner conserva la titolarità esclusiva non solo dei beni acquistati precedentemente al matrimonio e all'unione civile ma anche di quelli acquistati durante il rapporto.

Dunque, non si crea alcun vincolo tra i patrimoni dei partner, che rimangono così indipendenti e separati, fermo restando l'obbligo previsto dalla legge - tanto nel matrimonio quanto nell'unione civile - di concorrere in relazione alle proprie sostanze e capacità di lavoro alle esigenze della famiglia.

A prescindere dalla proprietà dei beni acquistati individualmente dopo il matrimonio o l'unione civile, in sede successoria il partner superstite manterrà comunque i diritti successori sui beni dell'altro, in quanto legittimario e successore legittimo.

Un conto infatti è stabilire, ad esempio, di chi sia la proprietà di un immobile acquistato nel corso della vita, un altro conto è capire chi - in sede successoria - erediti quel bene e in che misura, secondo le regole del diritto successorio.

Per inciso, tutte le coppie - sposate, unite civilmente o conviventi - a prescindere dalla scelta del regime patrimoniale della loro famiglia, possono decidere di acquistare beni in comproprietà: in questo caso si instaurerà su questi beni una semplice comunione ordinaria, come accade per qualsiasi acquisto fatto da più soggetti che non siano uniti dal vincolo del matrimonio o dell'unione civile.

*

Parte 3 – le convenzioni matrimoniali: è possibile modificare il regime della comunione legale?

Con un'apposita convenzione le coppie possono adattare alle proprie esigenze i regimi patrimoniali previsti dalla legge.

Il tema delle convenzioni matrimoniali non è molto approfondito ed è probabile che non ne abbiate mai sentito parlare.

Le coppie possono mediante atto pubblico modificare il regime della comunione legale dei beni di cui abbiamo parlato nel primo video di questa serie, in modo da raggiungere due obiettivi:

- escludere alcuni beni dalla comunione legale;

- includere nella comunione legale alcuni beni che altrimenti rimarrebbero personali (come, ad esempio, i beni acquistati prima del matrimonio).

Gli unici limiti alla libertà contrattuale in quest'ambito sono i seguenti:

1. non possono diventare comuni i beni di uso strettamente personale, i beni che servono per l'esercizio della professione, i beni ottenuti a titolo di risarcimento del danno o la pensione attinente alla perdita di capacità lavorativa;
2. non è possibile derogare alle norme previste dal codice civile per l'amministrazione della comunione, né evitare l'uguaglianza assoluta delle quote di proprietà dei beni che sarebbero oggetto di comunione legale.

In sostanza, con apposita convenzione, le coppie sposate, unite civilmente e anche i conviventi possono stabilire una propria specifica comunione dei beni, ampliando o riducendo il novero dei beni che altrimenti cadranno in comunione.

*

Parte 4 – il fondo patrimoniale: finalità e limiti.

Il fondo patrimoniale è un regime patrimoniale accessorio della famiglia: lo definiamo accessorio perché le coppie sposate e le unioni civili possono costituirlo in aggiunta alla comunione legale o alla separazione o, ancora, alla comunione convenzionale dei beni (regimi di cui abbiamo parlato in precedenza).

La finalità del fondo patrimoniale è quella di vincolare alcuni beni (dei coniugi o di un terzo) alla specifica soddisfazione degli interessi di una famiglia.

Quale strumento di promozione dei bisogni della famiglia, il fondo patrimoniale non ha solo una funzione conservativa ma può anche agevolare la concessione di crediti o l'assunzione di determinate obbligazioni nell'interesse della famiglia: i creditori della famiglia, infatti, verranno specificamente garantiti con i beni del fondo e saranno quindi, per così dire, "in vantaggio" rispetto ai creditori personali dei partner della coppia.

Con il fondo patrimoniale si crea un patrimonio separato con cui soddisfare solo le obbligazioni stipulate nell'interesse della famiglia, il che significa – ad esempio – che i creditori personali di un coniuge non potranno aggredire i beni conferiti nel fondo nemmeno per la quota parte dei beni di proprietà del loro debitore. Per i beni in comunione legale,

invece, i creditori personali di un coniuge possono soddisfarsi fino al valore corrispondente alla quota di beni dell'obbligato quando non siano sufficienti i suoi beni personali.

Si tratta di un tema evidentemente complesso e caratterizzato da aspetti molto tecnici; basti qui evidenziare che la costituzione di un fondo patrimoniale non protegge i beni vincolati in esso in maniera assoluta: da tempo, infatti, la giurisprudenza interpreta in maniera estensiva il concetto di "obbligazioni contratte per esigenze della famiglia", includendo anche quelle esigenze volte al pieno mantenimento e allo sviluppo della famiglia, nonché al potenziamento della capacità lavorativa, così allargando la platea dei creditori che possono aggredire i beni oggetto del fondo.

*

Si declina qualsiasi responsabilità in merito alle informazioni qui rese, che i lettori sono onerati di verificare nell'interesse proprio e dei terzi con cui le condividono.

Tutti i diritti sono dei rispettivi proprietari.

I nostri video si possono guardare sul canale YouTube di Storari Studio Legale al link:
https://www.youtube.com/c/StorariStudioLegale?sub_confirmation=1